



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

Al sig. Presidente del Consiglio nazionale
dell'Ordine dei giornalisti

OGGETTO: richiesta di parere su art. 37, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 76/2020
Rif. prot. DAG n. 126786.E del 7 agosto 2020.

Con la nota in oggetto, codesto Consiglio nazionale ha chiesto a questo Ministero di esprimere un parere in merito alla natura del procedimento introdotto dall'art. 37, comma 1, lett. e), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, rubricato “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”.

La norma, in particolare, al fine di garantire il diritto all'uso delle tecnologie di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale, e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea, ha riscritto il comma 7-bis dell'art. 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Con la novella da ultimo apportata, il citato comma 7-bis così dispone: “*Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio*”.

Il dubbio esegetico sollevato dal Consiglio remittente – ma la questione si presta, per la verità, a interessare l'intero settore delle professioni ordinistiche – concerne la natura del procedimento sanzionatorio che si innesca nel caso di mancato adempimento dell'obbligo del professionista di dotarsi di un domicilio digitale e di comunicarlo all'albo di appartenenza.

Secondo il principio generale sancito per le professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, “*Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*”, presso i Consigli dell'Ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali, cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.

Il carattere sanzionatorio del provvedimento di sospensione – così testualmente definito dal legislatore – potrebbe fare propendere per la natura disciplinare dello stesso, con la conseguenza che dovrebbe essere trattato dall'apposito consiglio di disciplina e essere assoggettato alle relative modalità procedurali.

Tuttavia, due elementi fondamentali fanno propendere per la natura amministrativa della sanzione della sospensione.

Anzitutto, si tratta di una violazione che non rientra nella nozione di deontologia professionale, non riguardando in alcun modo l'esercizio dell'attività professionale, sicché non si giustifica l'instaurazione di un procedimento sanzionatorio rivestente natura disciplinare.

Poi, il legislatore ha congegnato il procedimento disciplinare come autonomo e separato dalle funzioni amministrative demandate all'organo consiliare, sicché l'attribuzione della sanzione della sospensione alla competenza diretta dell'Ordine o del collegio è un elemento esegetico particolarmente significativo per sconfermare la natura disciplinare. Sotto questo profilo, può osservarsi che si tratta di una sanzione univocamente predeterminata, mentre i provvedimenti disciplinari sono normalmente graduabili in funzione della gravità dell'illecito commesso.

Queste considerazioni, nel loro complesso, a parere di questa Direzione generale – con interpretazione condivisa dal sig. Capo di Gabinetto con nota prot. GAB n. 28788.U e DAG n. 131819.E del 20 agosto 2020 – depongono per la natura amministrativa del procedimento di sospensione regolato dal comma 7-bis dell'art. 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, rappresentando la comunicazione del domicilio digitale una sorta di preconditione normativa per la possibilità di esercitare legittimamente una professione regolamentata dall'ordinamento.

Del resto, non si tratta certamente del primo provvedimento sanzionatorio, non rivestente natura disciplinare, adottato direttamente da un organo consiliare.

Basti pensare, a titolo esemplificativo, al provvedimento di sospensione che adotta il Consiglio circoscrizionale forense nei confronti degli iscritti che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, espressamente non avente natura disciplinare a norma dell'art. 29, comma 6, della legge n. 247/2012.

Si tratta, peraltro, di un procedimento del tutto analogo a quello introdotto dalla norma in oggetto, nel quale la sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento, ossia a eliminare la ragione posta a fondamento della sanzione.

Roma, 9 settembre 2020

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo

